



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Terza Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Giovanetti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sull'opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c.

PROMOSSA DA

Parte_1 (C.F. C.F._1), elettivamente domiciliato presso Montesilvano (PE), Corso Umberto I n. 126-134, scala D, presso lo studio dell'Avv. Jody Joseph Aliano (C.F. C.F._2), PEC: Email_1 giusta procura in calce

ATTORE - OPPONENTE

CONTRO

Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cologno Monzese (MI), Viale Toscana n. 18, C.F./P.IVA P.IVA_1 PEC: Email_2 elettivamente domiciliato in Castiglione Messer Raimondo (TE) alla Via Piane n. 119, presso lo studio dell'Avv. Lucio Capanna, pec: Email_3

CONVENUTA-OPPOSTA

OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex artt. 615, comma 1, c.p.c.

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni

CONCLUSIONI

Per l'attore Parte_1.

“L'opponente, dunque, come in atti, qui intendendosi integralmente richiamate (e, per quanto occorra, trascritte) le conclusioni già precisate nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi (ivi incluse le memorie ex art. 171-ter c.p.c.), che che l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

1. *Accertare e dichiarare l'insussistenza di un valido titolo esecutivo nella parte relativa al compenso dell'arbitro e del segretario, ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c.; in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in assenza di accettazione delle parti o di provvedimento del Presidente del Tribunale, la liquidazione operata dall'arbitro non assume efficacia esecutiva (Cass. civ., Sez. I, 18.06.1994, n. 6108; Cass. civ., Sez. I, 02.05.1998, n. 4741).*

2. *Accertare l'avvenuta compensazione del credito azionato con i controcrediti vantati da*

Parte_1 *per utili societari, con conseguente estinzione dell'obbligazione azionata; in applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la compensazione è ammessa tra crediti certi, liquidi ed esigibili anche in sede esecutiva (cfr. Cass. civ., 27.10.1995, n. 10906; Cass. civ., 19.07.2001, n. 9735);*

3. *Dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva n. 1666/2024 R.G.E.; in applicazione del principio consolidato in giurisprudenza secondo cui l'inesistenza parziale del titolo esecutivo o la compensazione integrale del credito determinano l'improcedibilità o l'estinzione dell'azione esecutiva;*

4. *In subordine, ridurre il credito azionato alle sole spese legali giudizialmente riconosciute, escludendo le altre poste;*

Con condanna dell'opposta al pagamento delle spese del presente giudizio”;

Per il convenuto Controparte_1.

“Voglia l'On.le Giudice del Tribunale adito, per tutte le motivazioni meglio espresse nella narrativa che precede, contrariis reiectis:

- dichiarare inammissibile, improcedibile e /o infondata l'opposizione spiegata dal sig. Parte_1 avverso la procedura esecutiva n. 1666/2024 R.G.E. per tutte le motivazioni espresse nella narrativa che precede;

- in ogni caso rigettare la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e/o in diritto;

- vinte in ogni caso le spese e competenze del presente giudizio di opposizione”;

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie. In tal senso, infatti, si è espressa la Corte di Cassazione, statuendo che il giudice: *“non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che*

egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata; con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed 'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.” (Cass. civ. 24.03.2016, n. 5882; Cass. civ. 16.12.2015, n. 25289; Cass. civ. 10.02.2015, n. 2498; Cass. civ. 02.12.2014, n. 25509; Cass. civ. 17.05.2013, n. 12123; Cass. civ. 15.05.2013, n. 11699; Cass. civ. 11.07.2012, n. 11645; Cass. civ. 28.05.2012, n. 8451; Cass. civ. 20.02.2012, n. 2412; Cass. civ. 24.11.2011, n. 24843; Cass. civ. 27.09.2011, n. 19748; Cass. civ. 15.04.2011, n. 8767; Cass. civ. 12.04.2011, n. 8294; Cass. civ. 28.10.2009, n. 22801; Trib. Torino, sez. I, 18.05.2023, n. 2090; Trib. Venezia, sez. I, 2.10.2023, n. 1666).

Premesso in fatto che:

- la società opposta **Controparte_1** ha intrapreso nei confronti del sig. **Parte_1** una procedura esecutiva mobiliare dinanzi al Tribunale di Monza (R.G.E. n. 1666/2024), sottoponendo a pignoramento la quota di partecipazione sociale del 20% dallo stesso detenuta nella compagine societaria;
- l'intrapresa esecuzione è stata promossa sulla base del titolo esecutivo costituito dal lodo arbitrale del 23 dicembre 2023 - arbitro Unico avv. Paolo Guzzetti – la cui esecutorietà è stata dichiarata dal Tribunale di Milano in data 6 marzo 2024 (Proc. 2172/2024 R.G.V.G. – Lodo n. 6);
- a definizione del procedimento, l'arbitro ha così statuito: 1. *“rigetta le domande di parte ricorrente - **Parte_1** odierno opponente – per le ragioni di cui in parte motiva e dichiara la propria incompetenza in relazione all'impugnazione della delibera assembleare del 1.4.2022 in punto di approvazione del bilancio per violazione di principi di chiarezza, veridicità e precisione non essendo la stessa compromettibile in arbitri”;*
2. *“determina il compenso dell'Arbitro Unico in complessivi € 18.600,00 oltre 15% spese generali, 4% C.P.A., 22% I.V.A. (a dedursi R.A. ove operante) nonché il compenso del Segretario in complessivi € 3.000,00 oltre 15% rimborso spese generali 3 4% C.P.A., ponendo l'obbligo di pagamento di tali compensi ed accessori e di rimborso delle anticipazioni per l'apposizione dei bolli per € 192,00 a carico solidale delle parti”;*
3. *“condanna il signor **CP_2** a rifondere in favore di **Controparte_1** le somme da questo versate anche in acconto a titolo di compensi dell'Arbitro Unico e del Segretario e spese del procedimento come liquidati al precedente punto 3, oltre ai compensi ed alle spese di rappresentanza e difesa nel presente procedimento che si liquida*

in complessivi € 9.300,00, oltre 15% rimborso spese generali, 22% I.V.A. e 4% C.P.A. (a dedurre R.A. ove operante)”;

- con ricorso depositato in data 4 luglio 2025 **Parte_1** proponeva opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615, secondo comma, c.p.c., eccependo: a) la carenza di titolo esecutivo nella parte relativa ai compensi dell'arbitro, autoliquidati e contestati, in base all'art. 814 c.p.c.; b) l'esistenza di controcrediti compensabili relativi a utili non distribuiti dal 2017 al 2024, nonché a utili deliberati in data 21.06.2024 e 18.03.2025 pari rispettivamente a € 10.000,00 e € 20.000,00 e la conseguente sopravvenuta carenza di interesse ad agire della creditrice;
- sulla base di tali assunti, l'opponente, in via preliminare, concludeva per la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., rigettata dal G.E.;
- con atto di citazione ritualmente notificato il 30 maggio 2025 il Sig. **Parte_1** instaurava tempestivamente il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.;
- **Controparte_1** costituitasi ritualmente in giudizio con comparsa depositata in data 26 giugno 2025, contestava *in toto* gli assunti avversari;
- l'attore provvedeva al deposito delle memorie di cui all'art. 171ter c.p.c. e all'udienza del 31 luglio 2025 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione fissava per la spedizione della causa a sentenza ex art. 281quinquies c.p.c. l'udienza del 6 novembre 2025;
- all'udienza la causa veniva trattenuta in decisione e in seguito il Giudice all'udienza del 22 gennaio 2026 rinviava la causa per la spedizione a sentenza ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 23 aprile 2026;
- le parti provvedevano al deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della replica;
- all'udienza del 23 aprile 2026 i difensori chiedevano la spedizione della causa a sentenza ed il Giudice tratteneva la causa in decisione;

ritenuto in diritto che:

- nella transizione tra la fase sommaria e quella di merito l'attore non può indicare nuovi motivi a fondamento dell'opposizione all'esecuzione, sono invece ammesse mere *emendatio libelli* poiché non mutano il *thema decidendum*;
- ai sensi dell'art. 814, secondo comma, c.p.c., l'autoliquidazione dell'onorario dell'arbitro ha valore di una mera proposta contrattuale e non è vincolante per le parti se esse non l'accettano;

- la parte che non ha accettato tale proposta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale riguardante la liquidazione degli onorari degli arbitri e del compenso del segretario (cfr. Corte di Cassazione n. 20371/2014);
- in caso di mancata accettazione l'ammontare dell'onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'art. 810, comma 2, su ricorso degli arbitri e sentite le parti;
- il giudizio di esecuzione e quello avente ad oggetto l'impugnazione del lodo arbitrale sono distinti e autonomi tra loro, ne consegue che il lodo non perde il proprio valore di titolo esecutivo finché il giudizio di impugnazione resta pendente in Appello;
- l'art. 1243 c.c. indica che la compensazione legale opera solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili e che siano liquidi ed esigibili;
- ulteriore requisito è quello della certezza dell'esistenza del credito, come afferma la Corte di Cassazione: *“L'ulteriore requisito della certezza sull'esistenza del credito non si desume dalla formulazione dell'art. 1243 c.c., comma 1, perché la liquidità attiene all'oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all'esistenza dell'obbligazione, e quindi al titolo costitutivo del credito. Perciò la contestazione del titolo non è in sé contestazione sull'ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma se questo è controverso la liquidità e l'esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore. E allora, attesa la finalità dell'istituto della compensazione – estinzione soddisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza. Da qui l'ormai consolidato principio che per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeat). Perciò accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di "liquidità" processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell'an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso)”* (Corte di Cassazione 15 novembre 2016 n. 23225);
- ne consegue che l'eccezione di compensazione va rigettata ogniqualvolta il controcredito non è certo in quanto contestato (cfr. da ultimo Corte di Cassazione 3 luglio 2023 n. 18750);

applicando i suddetti principi al caso di specie, il Tribunale ritiene che:

- l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è ammissibile poiché le domande formulate nella fase cautelare e nella fase di merito sono pressoché le medesime, ad eccezione dei motivi implicitamente rinunciati in quanto non riproposti nel presente giudizio;

- il lodo arbitrale non costituisce titolo idoneo per il rimborso delle somme versate all'arbitro quale compenso, frutto di autoliquidazione, in quanto quest'ultima è stata contestata ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c. a mezzo PEC del 17 gennaio 2024;
- peraltro, la contestazione ha ad oggetto solo il compenso dell'arbitro, mentre deve comunque ritenersi che il lodo arbitrale costituisca idoneo titolo esecutivo con riferimento al credito precettato relativo alle spese di rappresentanza e difesa liquidate in € 9.300,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge per complessivi € 11.122,80;
- quanto all'eccezione di compensazione, la **CP_1** sostiene che i controcrediti consistenti in utili deliberati dalla in data 21 giugno 2024 e 18 marzo 2025 siano già stati compensati con ulteriori debiti risultanti in capo al Sig. **Pt_1** riferibili rispettivamente a utili percepiti indebitamente tra il 2018 e il 2020 (cfr. all. fasc. opponente) e a una parte di compensi e spese per la procedura arbitrale pagati dall'opposta ma non precettati;
- ne consegue che la somma di € 11.122,80 non può ritenersi compensata ai sensi dell'art. 1243, primo comma, c.c., in quanto il controcredito non è certo perché contestato dalla **CP_1**

La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1- in parziale accoglimento dell'opposizione accerta e dichiara che il creditore **Controparte_1** ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di **Parte_1** limitatamente alla somma di € 11.122,80 pari alle spese di rappresentanza e difesa della procedura arbitrale;
- 2- dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Monza, 28 aprile 2026.

Il Giudice
dott. Caterina Giovanetti